



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 09

Roma, 26 Febbraio 2026



PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO SICUREZZA (DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, il decreto legge n. 23 del 2026 approvato dal Cdm lo scorso 5 febbraio.

Il testo si compone di 4 Capi

CAPO I - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica (artt. 1-11)

CAPO II - Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché funzionalità delle forze di polizia (artt. 12-25)

CAPO III - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata (artt. 26-27)

CAPO IV - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale (artt. 28 - 33)

Di seguito troviamo tutti gli articoli di legge contenuti nel decreto con gli opportuni approfondimenti in relazione a quelli che interessano l'attività degli operatori della Polizia di Stato, le nuove tutele legali e le novità concorsuali interne all'Amministrazione

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA (artt. 1-11)



GAZZETTA
UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 1: Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere

(Introduzione del divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere)

1) divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni - art. 4, comma 8, legge 18 aprile 1975, n. 110 - (articolo 1 comma 1 lett. a);

2) divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni, - art. 4-bis, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 - (articolo 1 comma 1 lett b) punto 1).

Si prevede, in entrambe le fattispecie, la possibilità per il prefetto di applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della licenza di porto d'armi ovvero il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione, da parte dell'organo accertatore, all'autorità giudiziaria competente (articolo 1 comma 1, lett.a) e articolo 1, comma 1, lett. b) punto 3).

E' prevista la confisca, altresì, la confisca dei predetti strumenti. Se i fatti sono commessi dal minore di anni 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale – nuovo art. 4 -ter legge 18 aprile 1975, n.110 commi 1 e 2. (articolo 1 comma 1 lett.c)).

(Introduzione del divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere)

Introduzione del divieto di vendita ai minorenni - anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - di talune armi cd. "improprie", in particolare di strumenti da punta e taglio che, pur non nascendo con la precipua destinazione dell'offesa alla persona, possono occasionalmente servire a tale finalità - nuovo art. 4-quater, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110. (articolo 1, comma 1, lett. c).

La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.000 euro in caso di reiterazione della violazione del divieto, irrogata dal Prefetto, e con la revoca della licenza all'esercizio dell'attività disposta dall'Autorità competente - nuovo art. 4-quater, commi 6, 7 e 8, legge 18 aprile 1975, n. 110. 1 (articolo 1, comma 1, lett.c)).

Articolo 2: Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

(Prevenzione della violenza giovanile)

Ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l'ammonizione del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo (per le finalità dei reati spia) anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Attualmente l'art. 5 del decreto-legge Caivano fa riferimento soltanto ai reati per i quali è comminata una pena non inferiore nel massimo a 5 anni (articolo 2, comma 1 lett. b).

Al fine di rafforzare l'azione educativa e di controllo sui minori, nel caso in cui taluno dei reati così ampliati dall'intervento di modifica sopraindicato, è commesso successivamente all'ammonizione questorile rivolto al minore di età superiore agli anni 14, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (articolo 2, comma 1, lett. a).

Medesima sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Prefetto, è, altresì, introdotta per i casi di ammonizione del Questore nei confronti di minorenni che hanno commesso atti persecutori o di cyberbullismo (articolo 2, comma 2).

Articolo 3: Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato

(Furti e rapine organizzate)

Il furto commesso con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, del codice penale) torna ad essere procedibile d'ufficio nelle ipotesi in cui sia commesso sottraendo mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, modificando quanto previsto dalla c.d. riforma Cartabia.

Introduzione del reato di rapina commessa, in danno di istituti di credito, uffici postali sportelli automatici, veicoli

adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo armato organizzato che effettua azioni predatorie nelle campagne o in pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. La pena base è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 (articolo 3).

Articolo 4: Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche

(Zone a vigilanza rafforzata, Daspo urbano e Arresto in flagranza differita)

La disposizione tiene conto, istituzionalizzandola, dell'esperienza maturata "sul campo" attraverso le ordinanze adottate da alcuni prefetti in applicazione della direttiva del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2024, finalizzata ad assicurare migliori condizioni di sicurezza nei contesti urbani a maggior rischio, come, ad esempio, le c.d. "piazze di spaccio" di stupefacenti, le zone interessate dalla movida notturna e quelle contrassegnate da particolare degrado ambientale.

Lo strumento finora adoperato dal prefetto, in tali contesti, è stata l'ordinanza di cui all'articolo 2 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), caratterizzata dalle condizioni di urgenza o di grave necessità pubblica dell'intervento. Con la norma che si introduce, si intende stabilizzare una procedura volta a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana e della piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini

E' previsto, pertanto, che il Prefetto possa individuare, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, specifiche zone (c.d. zone rosse) caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è disposto l'allontanamento di soggetti che tengono, comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità, che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per: delitti non colposi contro la persona o il patrimonio; reati in materia di stupefacenti; reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere, il porto di armi per cui non è ammessa licenza o per particolari strumenti atti ad offendere (articolo 4, comma 1, lett.a) n.2).

Inoltre l'ordine di allontanamento, già previsto dall'art. 9, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, c.d. Minniti, attualmente adottato nei confronti di chi impedisce l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di presidi sanitari, di scuole, università, di luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, di aree urbane destinate a pubblici spettacoli, oltre che nei confronti di chi: è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, eserciti il commercio abusivo, eserciti attività di parcheggiatore abusivo, accattonaggio molesto viene esteso anche nei confronti di soggetti che tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza (articolo 4, comma 1, lett.a) n.2).

Il divieto di accesso c.d. Daspo urbano, (articolo 10 decreto legge 20 febbraio 2017 c.d. Minniti) viene esteso anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Attualmente il provvedimento è adottato in caso di reiterazione delle condotte che comportano l'ordine di allontanamento se da questa possa derivare pericolo per la sicurezza, nei confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, (4, comma 1, lett.b) n.4).

3 Viene infine introdotto l'arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (articolo 4, comma 1, lett.b) n.6)

Articolo 5: Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

(Stupefacenti)

È inserita la confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli o di altri

beni mobili registrati o non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati o che abbiano agevolato il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti quale misura accessoria per i reati previsti dall'articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) (articolo 5).

Articolo 6: Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

(Sicurezza urbana e polizia locale)

Si interviene in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, dando continuità, mediante l'autorizzazione di una spesa pari a 19 milioni di euro annue anche per il triennio 2025-2028, già prevista dalle precedenti disposizioni in materia di risorse statali da destinare all'implementazione delle suddette tecnologie di prevenzione e contrasto alla criminalità. Si dispone, altresì, l'implementazione di 29 milioni di euro a partire dal 2026, per le risorse del Fondo sicurezza urbana e la possibilità per i comuni di destinarlo, in parte, anche ai compensi per lavoro straordinario del personale delle polizie locali. Ulteriori disposizioni sono state inserite, da ultimo, per recuperare risorse finanziarie anche provenienti da altre fonti (tassa di soggiorno, proventi contravvenzioni stradali, ecc.) per incentivare le iniziative di sicurezza urbana, compreso il pagamento dei predetti compensi (articolo 6).

Articolo 7: Disposizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

(Perquisizioni in casi di eccezionale gravità, a tutela della sicurezza pubblica)

Viene estesa la possibilità, in casi di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'A.G., di procedere, in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale, alla perquisizione sul posto: nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; durante le operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbano l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone; per l'accertamento dell'eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere, oltre alle ipotesi già previste nell'attuale art. 4, comma 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale) relative all'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione. (articolo 7, comma 1).

(Fermo di prevenzione)

Fermo restando quanto previsto dall'attuale art.11 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 che consente agli ufficiali ed agenti di polizia di accompagnare e trattenere non oltre le 24 ore nei propri uffici chiunque si rifiuti di dichiarare le proprie generalità, informando il pubblico ministero, viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche – nuovo articolo 11-bis decreto legge 21 marzo 1978, 59 (articolo 7, comma 2).

Articolo 8: Disposizioni in materia di sicurezza stradale

(Obbligo di fermarsi ai controlli di polizia. Illecito penale)

Introduzione di un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all'alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. In tal caso, resta applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (articolo 8).

Articolo 9: Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni**(Depenalizzazione inosservanze in merito a manifestazione pubbliche)**

In un'ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili, si depenalizzano le sanzioni previste dall'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore.

In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 1000 a un massimo di euro 10.000, estese anche all'ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 1).

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell'Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell'ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 12.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2).

In caso di mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all'incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal Prefetto (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 3).

Viene altresì modificato il terzo comma dell'articolo 24, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando anche l'ipotesi di disobbedienza all'ordine di scioglimento della riunione o dell'assembramento, attualmente punita con l'arresto e l'ammenda fino a 413 euro, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. b).

Viene infine modificato il primo comma dell'articolo 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose), già depenalizzato, con l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2400 euro in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro (articolo 9, comma 2).

Articolo 10: Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico**(Divieto di partecipazione a manifestazioni pubbliche)**

Introduzione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, con la sentenza di condanna per i seguenti delitti: attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.); violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.) anche se aggravato (art. 339 c.p.); devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.); strage (art. 422 c.p.); incendio (art. 423 c.p.); danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dal 425 c.p. (es. se il fatto è commesso su edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole); attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.); omicidio volontario (art. 575 c.p.), anche nella forma tentata; omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.); lesioni personali se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 c.p. o se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite (585 c.p.), ovvero se il fatto è commesso durante lo svolgimento delle proprie funzioni, in danno di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, di esercenti le professioni sanitarie o socio sanitarie o nei confronti di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive (583-quater c.p.).

Si prevede altresì, che il questore possa prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le riu-

nioni per le quali opera il divieto. La violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo è punita con la reclusione da 4 mesi a 1 anno (articolo 10).

Articolo 11: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale della scuola dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni dei servizi di trasporto ferroviario

(Misure per contrastare i fenomeni di violenza)

Viene esteso l'ambito applicativo dell'articolo 583-quater c.p. a tutto il personale scolastico, al personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario e agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, per atti di violenza nei loro confronti. E' previsto, altresì, l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 cpp) (art.11, comma 2).

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI INDAGINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO NONCHE' DI FUNZIONALITA' DELLE FORZE DI POLIZIA (artt. 12 – 25)

Articolo 12: Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione

Si introduce un separato modello per annotare l'iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati quando il fatto è compiuto in presenza di una causa di giustificazione. Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all'annotazione preliminare, in separato modello - da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia - del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro e previste tempistiche determinate delle attività di indagini in presenza di cause di giustificazione quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti. (articolo 12).

Articolo 13: Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione

Si dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sia istituito l'apposito modello per l'annotazione preliminare, integrando il registro ex articolo 335 del codice di procedura penale, dei soggetti di cui all'articolo 12

Articolo 14: Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Estensione dell'applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80 anche alla fase giudiziaria prevista dalla disciplina introdotta dagli articoli 12 e 13 (articolo 14).

Con il comma 2 è stato chiarito che per le spese di missione del personale delle Forze Armate, Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della L. 121/81 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non concorrono a formare reddito anche se i pagamenti delle predette spese, non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altro sistema di pagamento previsto dall'art. 23 del d.lgs. 241/97

Articolo 15: Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari

Articolo 16: Interventi in materia di permessi**Articolo 17: Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato**

Sono introdotte procedure semplificate ed accelerate per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per gli allievi dei corsi di formazione che partecipano a concorsi interni o pubblici per passaggio ai ruoli superiori o accesso alla carriera. Detto personale è esonerato dagli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, da quella psico-fisica,

Inoltre, si introduce, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità di prevedere, nei bandi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, lo svolgimento di prove d'esame e accertamenti facoltativi, in aggiunta a quelli obbligatori, al fine di valorizzare i candidati che dimostrino qualità ulteriori o superiori rispetto a quelle minime richieste per il conseguimento dell'idoneità nelle prove e negli accertamenti obbligatori.

Si consente, altresì, fino al 31 dicembre 2027, la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, nel limite del 10 per cento dei posti messi a bando, ai candidati in possesso di peculiari titoli di studio o conoscenze professionali non individuati tassativamente a priori, ma previsti, di volta in volta, nel bando di concorso (articolo 17).

Articolo 18: Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato

La modifica valorizza il merito effettivo e l'esperienza maturata, quali elementi ritenuti centrali e prioritari per l'assolvimento delle delicate funzioni connesse ai ruoli di sovrintendente e ispettore. Per superare le gravi carenze nei predetti ruoli, si prevede che i relativi concorsi interni siano svolti con procedure più snelle rispetto a quelle ordinarie e siano banditi concorsi straordinari.

Articolo 19: Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

Fino al 31 dicembre 2027 possono essere indetti concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia riservati ai candidati in possesso di laurea, per specifiche esigenze di funzionalità della polizia di Stato, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche. Vengono indicate le caratteristiche della commissione esaminatrice, di alcune prove d'esame e del corso da frequentare.

Articolo 20: Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale**Articolo 21: Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza****Articolo 22: Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria****Articolo 23: Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di Polizia Penitenziaria****Articolo 24: Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria**

Articolo 25: Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395

CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTT. 26-27)

Articolo 26: Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Per l'attuazione del Patto UE Migrazione e asilo, si prevedono procedure accelerate e derogatorie per l'assunzione di personale non dirigente dell'Amministrazione civile, tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Ulteriori previsioni sono volte ad assicurare la funzionalità del Commissario per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 26).

Articolo 27: Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata

Programma di assunzioni mirate, presso amministrazioni pubbliche e nei limiti delle relative facoltà assunzionali, delle vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, nonché dei medici e operatori sanitari e dei loro familiari, pure superstiti, aventi diritto al collocamento obbligatorio con precedenza. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, viene riconosciuto altresì il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 18 ore annue per partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ARTT. 28-33)

Articolo 28: Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità

Obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire/ produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valorizzazione dell'omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità prevista per l'espulsione di cui all'articolo 15 TUI (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). Attualmente l'obbligo di cooperazione è previsto soltanto per lo straniero trattenuto nei CPR, ovvero per lo straniero richiedente asilo o rintracciato in posizione di irregolarità, ma non è previsto per lo straniero detenuto nelle carceri. (articolo 28).

Articolo 29: Respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio

Previsione in capo all'Ufficio di polizia di frontiera, ovvero al Questore - laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera – del compito di procedere al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna. Attualmente il trasferimento delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna è attuato sulla base degli accordi bilaterali di cooperazione, ma la disciplina è stata uniformata dal Regolamento (UE) 2024/1717 (di modifica del Codice frontiere Schengen), cui si garantisce piena attuazione.

Superamento di talune difformità applicative della disciplina in tema di adozione del provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore, mediante il chiarimento di taluni passaggi procedurali in linea con le indicazioni eurounitarie volte a rendere i rimpatri più efficaci. In particolare, si precisa che, nel caso in cui lo straniero è rintracciato dopo aver violato il secondo ordine questorile, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all'esecuzione del provvedimento in precedenza emesso, salvo il caso in cui non siano sopraggiunte situazioni personali diverse, meritevoli di attenzione. (articolo 29, comma 1).

Si interviene anche sulle modalità di trattamento dei dati riguardanti i soggetti che attraversano le frontiere.

(articolo 29, comma 2). Attualmente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza riceve i dati comunicati dalla Capitaneria di porto ma attraverso modalità che non ne consentono il trattamento automatizzato

Si abroga, altresì, la disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (articolo 29, comma 3). . Attualmente per i giudizi di opposizione all'espulsione e di convalida del trattenimento l'articolo 142 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'ammissione automatica al beneficio, diversamente da quanto previsto in linea generale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato 10 (condizionato al possesso di un reddito annuo non superiore ai limiti di legge, attualmente pari fissato dal decreto ministeriale 22 aprile 2025 ad euro 13.659,64).

Articolo 30: Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale

Si consente al Ministero dell'interno di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, di ampie facoltà di deroga della normativa vigente, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si aggiunge all'attuale modalità di notifica di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti al domicilio privato, anche quella a mezzo posta elettronica certificata, qualora il richiedente ne sia in possesso oppure sia assistito da un legale rappresentante nella fase amministrativa della procedura. Relativamente alle modalità di notifica di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti protezione internazionale, l'attuale articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso gli appositi centri, la notificazione è effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente a mezzo del servizio postale da parte della Commissione territoriale. (articolo 30).

Articolo 31: Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione

Articolo 32: Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi da esso scaturenti, anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, si consente al Ministero dell'interno, in deroga al codice dei contratti, di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) nell'espletamento delle attività umanitarie presso i centri per migranti, anche alla luce della positiva esperienza fin qui maturata per l'hotspot di Lampedusa (articolo 32).

Articolo 33: Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno 25 febbraio 2026 e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

SIAPInform@09

del 26 Febbraio 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Sede: Via Angelo Bagoni, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI